

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3324

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCHIA, ROSATI, GIRAUDO, NEGRARI, DIECIDUE, PEDINI, BERZANTI, COLLEONI, FERRARIO CELESTINO, MARENGHI, CACCURI, GOTELLI ANGELA, RIVA, LOMBARDI RUGGERO, BUBBIO, BARTOLE, GORINI, BERNARDINETTI, MASTINO GESUMINO, SEMERARO GABRIELE, GENNAI TONIETTI ERISIA, ERMINI, CONCETTI, DE MARZI, GUARIENTO, GEREMIA, MALVESTITI, VICENTINI, DAZZI, ANGELUCCI NICOLA, PIGNATELLI, FORESI, PRIORE, FRANCESCHINI FRANCESCO, PITZALIS

Annunziata il 27 novembre 1957

**Conferimento dei posti del ruolo in soprannumero
vacanti all'inizio degli anni scolastici 1958-59 e 1959-60**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assunzione degli insegnanti elementari in questo decennio postbellico, ha seguito norme quanto mai varie e diverse.

Invero nel 1948, mentre una parte dei maestri era ammessa ad un concorso normale, con le prove scritte ed orali previste dalle disposizioni vigenti, altre categorie invece — come quella dei reduci, combattenti ed assimilati e quella dei maestri incaricati con una certa anzianità di insegnamento — venivano ammesse ad un concorso speciale, con esclusione della prova scritta e con graduatorie ad esaurimento; cosicché si può dire che si ebbero tanti vincitori quanti concorrenti, salvi minime eccezioni.

Venne poi l'istituzione del ruolo speciale transitorio, anche esso riservato in parte a combattenti ed assimilabili con due anni di servizio ed in parte a maestri non combattenti, col requisito di quattro anni di in-

segnamento. In un primo tempo, come è noto, il ruolo speciale transitorio limitava lo sviluppo della carriera (grado XI) e non assicurava la permanenza in sedi stabili; successivamente però esso venne a cessare, dando luogo all'assorbimento dei suoi appartenenti nei ruoli ordinari senza ulteriori prove d'esame.

Seguì il concorso per i « ruoli soprannumerari ». Esso fu riservato per il 60 per cento dei posti a maestri già muniti di regolare idoneità e per il 40 per cento a insegnanti che si trovassero nelle condizioni previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 473, ed a maestri approvati nei precedenti concorsi, ma aventi almeno due anni di servizio. Quest'ultima condizione non consentì, purtroppo, che molti insegnanti, pur avendo riportato un alto punteggio di esame, beneficiassero del provvedimento soprannumerario; non si tenne conto infatti

che non per colpa loro, ma per carenza di sedi, essi non avevano potuto acquisire la condizione dei due anni di servizio.

È inoltre da porre in rilievo l'inconveniente della discriminatoria operata fra maestri idonei e maestri approvati; gli idonei infatti possono aver riportato nelle prove d'esame punteggi molto inferiori a quelli degli approvati, riuscendo tuttavia a raggiungere il punteggio d'idoneità in grazia di titoli spesso acquisiti fortuitamente e, comunque, estranei alle loro capacità didattiche.

La categoria dei maestri approvati, quindi, risulta costantemente trascurata dai vari provvedimenti di facilitazione, mentre la legge 6 luglio 1956, n. 717, riservando l'ammissione in ruolo, per più di un triennio, soltanto agli idonei, ha escluso i maestri ap-

provati ed ha loro grandemente limitato le disponibilità dei posti in organico cui accedere per concorso.

La presente proposta di legge è intesa, pertanto, a temperare i lamentati inconvenienti ed a venire incontro alle giuste aspirazioni della categoria dei maestri approvati. Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 3 della legge 6 luglio 1956, n. 717, disponendo una nuova disciplina del conferimento dei posti che si rendono vacanti nel ruolo soprannumerario. Con l'articolo 2 viene fissata la disciplina dell'assunzione, nei posti del ruolo soprannumerario, degli insegnanti approvati sia in un concorso magistrale normale che nel concorso speciale sovannumerario.

I motivi sopra esposti ci fanno sperare, onorevoli colleghi, nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 6 luglio 1956, n. 717, i posti che all'inizio degli anni scolastici 1958-59, 1959-60, risultino vacanti nel ruolo soprannumerario, ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, o per qualsiasi motivo, sono conferiti secondo la modalità della presente legge:

a) nella misura del 60 per cento ai maestri idonei in un concorso magistrale normale da immettere nel ruolo ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170;

b) nella misura del 40 per cento ai maestri che abbiano conseguito la idoneità nel concorso soprannumerario, da immettere nel ruolo normale ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

ART. 2.

Esaurite le graduatorie di cui alle lettere a e b) del precedente articolo 1, i posti ancora vacanti del ruolo in soprannumero sono conferiti:

a) nella misura del 60 per cento ai maestri che abbiano conseguito l'approvazione in un concorso magistrale normale.

b) nella misura del 40 per cento ai maestri che abbiano conseguito l'approvazione nel concorso speciale soprannumerario.